

Articolo 2

Delega delle modifiche alle decisioni sulla significatività

1. In conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega l'adozione delle modifiche alle decisioni sulla significatività ai capi di unità operative nominati dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione.
2. Una modifica a una decisione sulla significatività è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Criteri per l'adozione di decisioni delegate

1. Una modifica a una decisione sulla significatività che classifichi un soggetto vigilato come significativo nell'ambito di un gruppo vigilato significativo è assunta con decisione delegata ove i criteri per determinare la significatività al più alto livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) continuino ad essere soddisfatti per il gruppo vigilato significativo.
2. Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto vigilato significativo nell'ambito di un gruppo vigilato è assunta con decisione delegata ove i criteri per la determinazione della significatività al più alto livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) continuino ad essere soddisfatti per il gruppo vigilato significativo, sebbene il soggetto vigilato abbia cessato di far parte del gruppo.
3. Una modifica a una decisione sulla significatività che revochi la classificazione come significativo di un soggetto o un gruppo vigilato significativo è assunta con decisione delegata solo ove i criteri per la determinazione della significatività al più alto livello di consolidamento all'interno degli Stati membri partecipanti in conformità alle disposizioni di cui alla parte IV del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) non siano più soddisfatti.
4. Una modifica a una decisione sulla significatività che modifica la denominazione di un soggetto vigilato significativo è assunta con decisione delegata ove alla BCE non sia stata comunicata alcuna informazione supplementare pertinente alla classificazione del soggetto vigilato.
5. Una modifica a una decisione sulla significatività non è adottata con decisione delegata ove il soggetto o il gruppo vigilato interessato sia stato classificato come significativo in conformità all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).
6. Una modifica a una decisione sulla significatività non è assunta con decisione delegata ove la BCE riceva una comunicazione scritta che contesti la classificazione di un soggetto vigilato come significativo o meno significativo.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

